

# Università della Terza Età di Novara

## Statuto dell'Associazione

### Art. 1 – Denominazione

**1.** Con atto Rep. Gen. n. 88820/7871, in data 23 dicembre 1982, è stata costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. Cod. Civ. una Associazione denominata Università della Terza Età, Istituzione libera ed autonoma, senza scopi di lucro.

**2.** La denominazione dell'Associazione, di promozione culturale, è la seguente: "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ ' DI NOVARA".

**3.** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

### Art. 2 - Sede

**1.** L'Università della Terza Età di Novara ha sede sociale e legale in Novara.

### Art. 3 - Scopo

**1.** Per il conseguimento dei suoi fini, l'Associazione istituisce corsi culturali e attività integrative: conferenze, incontri, convegni, visite guidate ed altro, di esclusivo interesse culturale e artistico. Tutte le attività sono svolte da volontari e non hanno scopo di lucro.

**2.** In particolare, l'Associazione si propone di:

**a)** contribuire alla promozione culturale con l'istituzione di corsi culturali riguardanti varie materie e la realizzazione di incontri di interesse comune e specifico;

**b)** favorire la partecipazione degli Associati alle attività, con la predisposizione e l'attuazione di iniziative culturali particolari;

**c)** operare un confronto mediante un permanente dialogo fra culture delle precedenti generazioni e quella attuale;

**d)** agire con propria programmazione e collaborare, mediante convenzioni, con enti e associazioni pubbliche e private, che perseguono analoghe finalità, conservando la propria individualità e autonomia amministrativa e organizzativa;

**e)** eventualmente federarsi con enti e associazioni nazionali ed internazionali che operano con le medesime finalità.

### Art. 4 - Associati

**1.** Possono far parte dell'Università della Terza Età di Novara - in qualità di Associati - coloro che, avendo la maggiore età e condividendo le ispirazioni e gli scopi, volontariamente contribuiscono alla realizzazione delle iniziative culturali previste all'art. 3 del presente Statuto

**2.** Gli Associati sono:

**a)** i "Fondatori";

**b)** gli "Ordinari": coloro che, avendo presentato al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione, vengono accolti e, unicamente, fruiscono dell'attività associativa;

**c)** gli "Operatori": coloro che, avendo presentato al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione, vengono accolti e collaborano, con la loro opera, alla organizzazione della Associazione.

Tutti gli Associati devono essere in regola col versamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 5 - Diritti e doveri degli associati**

**1.** Gli associati hanno diritto di:

- a)** partecipare alle attività organizzate dall'Associazione;
- b)** collaborare con gli Organi Sociali per la realizzazione degli scopi associativi;
- c)** partecipare alle Assemblee sociali con diritto di voto singolo;
- d)** candidarsi alle cariche sociali.

**2.** Gli Associati sono tenuti a:

- a)** osservare le norme statutarie e i regolamenti interni;
- b)** non prendere iniziative in contrasto con le finalità che ispirano l'attività dell'Associazione;
- c)** versare la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 6 - Decadenza degli Associati**

**1.** Gli Associati decadono dall'appartenenza all'Associazione nei seguenti casi:

- a)** dimissioni volontarie;
- b)** morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- c)** mancata osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti interni;
- d)** radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei Componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli o che per la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

**2.** Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria.

## **Art. 7 - Organi sociali**

**1.** Gli organi sociali sono:

- a)** l'Assemblea degli Associati;
- b)** il Consiglio Direttivo;
- c)** il Presidente;
- d)** il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e)** il Collegio dei Probiviri.

## **Art. 8 - Assemblea degli Associati**

**1.** L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

**2.** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo.

**3.** L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria qualora lo richiedessero particolari esigenze, a giudizio del Consiglio Direttivo.

**4.** Le convocazioni dell'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, potranno essere richieste al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della richiesta, che ne propongono l'Ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

- 5.** Le Assemblee, Ordinaria o Straordinaria, dovranno essere convocate con almeno otto giorni di anticipo sulla data della seconda convocazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'Ordine del giorno.
- 6.** Le Assemblee, Ordinaria o Straordinaria, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto e deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto a un voto.
- 7.** Le Assemblee, Ordinaria o Straordinaria, potranno essere convocate, in seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima convocazione; in tal caso, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibereranno con il voto della maggioranza dei presenti.
- 8.** Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
- 9.** L'Assemblea nomina un Segretario.
- 10.** Il Presidente, o il sostituto, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 11.** Nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto economico e finanziario e nelle deliberazioni che riguardano la sua responsabilità il Tesoriere non ha diritto di voto.
- 12.** Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 13.** Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, i Regolamenti sociali, la elezione o conferma del Consiglio Direttivo, la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario e del Bilancio preventivo, la ratifica dei provvedimenti di radiazione degli Associati, nonché gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che siano legittimamente sottoposti al suo esame. Le deliberazioni assembleari e i Rendiconti economici e finanziari dovranno essere tenuti agli atti dell'Associazione, a disposizione degli Associati.
- 14.** Alla Assemblea Straordinaria compete di deliberare sulle seguenti materie:
- a)** approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
  - b)** atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  - c)** scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
- Le delibere dovranno essere assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Art. 9 - Consiglio Direttivo**

- 1.** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di undici membri, eletti dalla Assemblea ordinaria degli Associati. Tra gli undici membri rientrano, di diritto, gli Associati "Fondatori". Un membro del Consiglio Direttivo dovrà essere eletto tra gli associati "Ordinari". I restanti membri del Consiglio Direttivo saranno eletti tra gli Associati "Operatori". Il Consiglio rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore, il Tesoriere, il Segretario.
- 2.** Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- a)** deliberare sulle domande di ammissione degli Associati;
  - b)** esaminare il Rendiconto economico e finanziario e il Bilancio preventivo, redatti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione;

- c)** determinare annualmente la misura della quota associativa;
  - d)** fissare la data dell'Assemblea Ordinaria degli Associati, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'Assemblea Straordinaria, qualora lo reputi necessario o quando sia richiesto ai sensi dell'art. 8, comma 4;
  - e)** redigere gli eventuali Regolamenti interni, relativi alla attività associativa, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea degli Associati;
  - f)** adottare provvedimenti di radiazione degli Associati, qualora si dovessero rendere necessari;
  - g)** attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea degli Associati;
  - h)** verificare, periodicamente, i risultati dell'attività svolta;
  - i)** approvare il programma di attività, per ogni anno accademico.
- 3.** Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa comunicazione con preavviso di almeno 24 ore, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
- 4.** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nella votazione prevarrà il voto del Presidente.
- 5.** Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
- 6.** Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 10 - Presidente**

- 1.** Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
- 2.** Il Presidente è il rappresentante legale della Università della Terza Età di Novara, in ogni evenienza.
- 3.** In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

#### **Art.11 - Collegio dei Revisori dei conti**

- 1.** Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri volontari, che svolgono la loro attività a titolo gratuito, nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 2.** Il Collegio ha il compito di verificare e controllare il rendiconto economico e finanziario e la relativa documentazione, ivi compreso l'inventario dei beni, redigendo la relazione che deve accompagnare il documento contabile.
- 3.** I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo; essi possono partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea.

#### **Art. 12- Collegio dei Probiviri**

- 1.** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri scelti fra gli Associati qualificati ed esperti, di notoria serietà e probità morale. Vengono nominati dall'Assemblea. Non possono far parte del Consiglio Direttivo.
- 2.** Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. **3.** I Probiviri hanno il compito di esaminare e dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli Associati e l'Associazione.

### **Art. 13 - Cariche sociali**

1. Le cariche sociali sono gratuite.

### **Art. 14 - Patrimonio sociale**

1. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti e Associazioni, da eventuali lasciti e donazioni. Le quote associative ed i contributi non concorrono a formare il reddito complessivo; rientrano nella sfera delle attività sociali in conformità alle finalità istituzionali, escludendo ogni scopo di natura commerciale.

2. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

4. Le prestazioni degli Associati sono gratuite.

### **Art. 15 - Anno sociale - Rendiconto economico e finanziario**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto dell'anno successivo.

2. Ogni anno il Consiglio Direttivo esamina il Rendiconto economico e finanziario nonché il Bilancio preventivo, redatto dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione assembleare.

3. Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

### **Art. 16 - Fondo di riserva**

1. Viene costituito un Fondo di Riserva, per la copertura di eventuali sopravvenienze passive.

### **Art. 17 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati, convocata in seduta straordinaria.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori determinandone i poteri, anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.

3. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve comunque essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto disposto dalla Legge.

### **Art. 18 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi e ai Regolamenti vigenti, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Novara, 1° Ottobre 2002.

All'originale sottoscritto:  
GAUDENZIO LAZZARINO  
ENRICO COMOLA NOTAIO

-